

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1890

MSR 157103

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 4 GENNAIO 1890



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

1890

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 4 GENNAIO 1890



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

—
1890

*Sig. Presidente Eccellentissimo,
Onorevoli Colleghi,
Signori,*

Innanzi a questa Corte di cassazione, che già nelle materie penali siede unico magistrato supremo per tutto il Regno, l'anno 1890 s'inaugura con l'attuazione dell'unico Codice penale, suggello e corona dell'unità della patria.

Ancora un saluto, o signori, a questa unità, che fu il sospiro di tanti secoli, cementata con le lacrime e col sangue di tanti martiri, fermata irrevocabilmente nella terza Roma, memore non imitatrice della conquista del mondo fatta già con le armi, tutrice non del dominio ma della libertà di una autorità spirituale cosmopolitica, ed essa a sua volta non più manomorta della cattolicità, ma italiana, nazionale nel consesso delle libere nazioni.

Del nuovo Codice penale non rileverò la generosa ed ardita iniziativa, prima nello espe-

rimento de' grandi Stati, per cui è scritta ormai nella legge comune a tutta Italia quella abolizione della pena di morte, che una osservanza di più lustri aveva già consacrata come fatto, anche oltre i confini della mite Toscana.

Sono caratteristici nel nuovo Codice, ed io vo' rilevarli, uno de' principî fondamentali di ordinamento, ed una delle conseguenze più larghe di applicazione.

Nella tripartizione de' reati mutuata dal Codice francese, alla determinazione specifica dei fatti si sovrapponeva una classificazione generica, non per qualità ma per quantità misurata dalla pena. Il nuovo Codice ha fermato al contrario, che la quantità sia una modalità secondaria per la distinzione, la quale si deve attingere principalmente dall'intrinseca natura de' fatti punibili. Di qui la distinzione tra *delitti*, che importano una lesione di diritto, quando anche in alcuni casi più gravi il danno effettivo derivi da mera colpa, e *contravvenzioni*, cui basta una trasgressione di precetto di legge ordinato a rimuovere il pericolo di danni possibili, quantunque il fatto volontario sia senza dolo e senza danno effettivo. Due categorie codeste assolutamente separate tra loro, incomunicabili, inconvertibili, da non permettere che per accidente qualunque dall'una si trapassi nell'altra.

Continuando lo stesso indirizzo segue nei delitti una suddivisione con due ordini di pene

distinte, parallele nella durata (reclusione e detenzione), per cui si sceverano i delitti che si maturano o scoppiano da animo perverso e da istinti malvagi, e quelli che derivano da aspirazioni politiche, da impeto momentaneo al seguito di grave provocazione, da movimento disordinato di passione, assai volte d'indole generosa.

Poste queste basi angolari alla designazione delle divisioni massime, e specificati per ciascun tipo di reato gli elementi costitutivi, e quelle modalità che si potevano formulare in termini razionali, la legge ha lasciato al criterio del magistrato l'applicazione in concreto di certi concetti generici (scalata, notte, danno grave o lieve e simili), a cui finora si provvedeva con vietî criterî empirici, arbitrari, inadeguati, ed ha posto nelle pene comminate una grande latitudine da potersi adattare alla indefinibile varietà de' singoli casi.

La massima, che dice ottima la legge, la quale lasci meno al potere del giudice, non è più vera, quando si entra in un campo in cui l'astratto non si può determinare che con una massima arbitraria; imperocchè alla tirannia della legge che assegni una norma certa ed inflessibile, ma inadatta alla maggior parte de' casi, è preferibile il criterio del magistrato, che dentro confini ben determinati, ma non angusti, spazi per l'equa estimazione de' fatti particolari. Era

una esagerazione quella del Carlyle, quando in tema generale diceva: « Scegliete i migliori e date loro carta bianca », poichè la garanzia della buona scelta essa stessa non può essere che nelle buone istituzioni, e d'altra parte il sentimento della propria onnipotenza seduce e travia. Ma è una illusione non meno pericolosa il credere che le funzioni di un organismo sociale qualsiasi si possano regolare come i congegni di una macchina automatica. All'aumento del potere è correttivo morale, o signori, la responsabilità che si aggrava proporzionatamente, e con le garanzie di questa responsabilità si può bene affermare che la sorte del nuovo Codice è posta in gran parte nelle mani della magistratura italiana. Cogliere lo spirito che informa le nuove disposizioni, il coordinamento de' principî, le modificazioni indotte ne' Codici anteriori e le loro conseguenze, la determinazione degli elementi specifici di ciascun reato sarà opera precipua di questa Corte suprema, ma l'uso sapiente della gran latitudine concessa nella applicazione della pena è compito della magistratura giudicante, pur nei casi in cui il fatto si accerta col verdetto de' giurati. Or quella facoltà non è un comodo ricettacolo, in cui possano adagiarsi a beneplacito i benigni e i severi, ma è l'ingresso in un campo consacrato dalla legge, in cui bisogna trovare il punto giusto, senza che l'animo sia turbato nelle sue estima-

zioni, nè da ira o paura per danno o minaccia all'ordine pubblico, nè da fiacchezza ammantata di pietà per la sorte del malfattore, e pel necessario irradamento delle conseguenze della pena nelle persone che a lui si attengono più da vicino.

Pieno di fiducia io fo un appello caloroso a tutta la magistratura italiana, che si mostri degna dell'alto ufficio che le è conferito, serbando sempre vivi ed indivisibilmente congiunti i sentimenti del nuovo potere, della responsabilità che lo segue, e della giustizia in cui tutti gl'impulsi legittimi si appaciano e riposano soddisfatti e sicuri.

Dopo il grave discorso del venerando nostro primo Presidente, io sento la voce della legge che richiama il Pubblico Ministero all'umile compito del suo discorso di affari sull'amministrazione della giustizia nel passato anno.

La prima Sezione penale, oltre 723 sentenze, che pronunziò come Sezione unica nei primi tre mesi dell'anno, ha pronunziato dal 1° aprile a tutto dicembre, secondo il nuovo organico, altre 1318 sentenze, di cui 119 per risoluzione di conflitti; 16 per rimessione di cause a motivo di sicurezza pubblica o di legittima sospizione; una per revisione, e le altre su ricorsi in giudizi di competenza delle Corti di assise. Dei ricorsi discussi in merito, ne sono stati accolti 53,

rigettati 739; ossia gli accolti furono del 6.69 per cento. Troppa severità, troppi rigetti, si dice. Ma in Francia, ove i ricorsi sono tanto più ponderati per la possibilità dell'aumento della pena in grado di rinvio, gli annullamenti in causa di Corte d'assise non superano l'8 per cento. Restano pendenti 458 ricorsi, numero non superiore a quello delle pendenze degli anni scorsi e che vedremo non essere fuori dei limiti di una cifra normale.

Nell'interesse di una eguale ripartizione di lavoro tra le due Sezioni penali si sarebbe potuto aggiungere alle attribuzioni della prima il conoscere de' ricorsi contro sentenze per contravvenzioni a leggi speciali, deferiti già alla competenza esclusiva della Corte di cassazione di Roma, e ne era venuto il pensiero a taluno de' commissari dell'Ufficio centrale del Senato, quando fu esaminato il progetto di legge presentato dal Governo. Ma quel concetto fu abbandonato, perchè si volle mantenere nettamente distinte per natura le materie della competenza delle due Sezioni: giudizi della magistratura permanente, e giudizi con intervento de' giurati; perchè si temè di suscitare quella ripugnanza un po' sospettosa che dura in molti contro le giurisdizioni speciali per applicazione di leggi speciali; e perchè infine era provveduto alla possibilità di suddividere al bisogno in due, ordinaria e straordinaria, quella Sezione che ri-

sultasse col fatto tanto aggravata da non bastare una sola udienza in ogni giorno ad assolvere i giudizi.

È per ciò che un numero di ricorsi, in proporzione maggiore che alla prima, è toccato alla seconda Sezione penale, inaugurata col 1° aprile del caduto anno.

Essa ha pronunciato sentenze su 4358 ricorsi, di cui furono rinunziati 128, dichiarati inammissibili 1980 (poco meno di 2000), accolti 267, rigettati 1983, ossia de' ricorsi discussi in merito gli accolti furono nella proporzione di 11.86 per cento.

È da notare che nei primi mesi mancava ancora la materia da raccogliersi man mano per via mediante i nuovi ricorsi, e poi nel mezzo caddero i tre mesi del minor lavoro del periodo feriale.

La prima Sezione penale aveva pronunziato, a tutto marzo, nelle materie correzionali e di polizia 545 sentenze ; che aggiunte a quelle della seconda formano in tali materie 4903 sentenze.

Sono rimasti pendenti alla fine dell'anno a carico della seconda Sezione penale 954 ricorsi.

Questa cifra rappresenta un arretrato temporaneo, che si riprodurrà, benchè in proporzione minore, alla fine di ogni dicembre, per effetto del dimezzato lavoro del trimestre di ferie, cui non bastano a compensare i due mesi successivi di novembre e dicembre. Però l'equilibrio

va a raggiungersi naturalmente mediante il lavoro non interrotto de' primi sette mesi dell'anno seguente, sicchè il pareggio per le Sezioni penali bisogna cercarlo alla fine del mese di luglio. Per quanto si è potuto desumere dai computi sulle statistiche anteriori, si ha fiducia di conseguire il pareggio anche per la seconda Sezione penale, senza suddividerla in due, tenendo udienza ogni giorno, aumentando il numero delle udienze nel periodo feriale, ed assegnando a ciascuna udienza tal numero e qualità di cause, che oltre i ricorsi inammissibili e quelli prodotti unicamente per differire l'esecuzione della condanna, resti tempo sufficiente per la trattazione degli altri meritevoli di discussione. Gli avvocati valorosi, che sanno così bene rilevare e illustrare con lo scritto e con la parola tante questioni importanti, che da oggi diventeranno anche più gravi e difficili per l'applicazione del nuovo Codice penale, si uniscano a noi con la loro autorità per far cessare l'abuso de' ricorsi meramente dilatori, che ingombrano il campo e rubano tanto tempo agli studi del magistrato ed alla feconda discussione del pubblico dibattimento. A sgombrare il terreno, fin dal giorno 22 aprile passato, con circolare a stampa, richiamai l'osservanza dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, che nelle materie non di Corti di assise commette ai giudici del luogo, che con ordinanza non suscettiva di altro reclamo che

innanzi agli stessi giudici per errore di fatto, dichiarino rinunziati i ricorsi non muniti in tempo di motivi, e delle altre condizioni relative al deposito della multa, ai documenti d'indigenza, alla costituzione in carcere, e alla libertà provvisoria secondo i casi di legge. Son certo che il ricordo non fu senza qualche frutto, e ad ogni modo non mancherò d'invigilare acciò l'utile precetto di legge sortisca la sua piena esecuzione.

Benchè i reati materia dei giudizi della prima e della seconda Sezione penale siano distinti, non mancano alcune quistioni, specialmente di procedura, comuni ad entrambe, come le condizioni di ammissibilità de' ricorsi, le forme necessarie per la concessione del gratuito patrocinio, la condanna alla perdita del deposito in caso di ricorsi inammissibili. Ora, essendosi manifestata nelle risoluzioni di tali quistioni una qualche divergenza tra le due Sezioni, se ne è fatto uno scalpore che non aveva proprio ragione di essere in cosa d'importanza molto secondaria. Io ho fiducia che uno scambio d'idee, un'amichevole discussione delle opinioni opposte fra tutti i magistrati del supremo Collegio insieme raccolti, varranno a far accettare soluzioni concordanti, non obliando che le prescrizioni di rito hanno sempre qualche cosa d'empirico, di arbitrario, e che intorno ad esse più che il *vero*,

il *certo* è precipuo bisogno de' litiganti per avere fiducia nelle garentie maggiori o minori accordate dalla legge.

Il congegno delle Sezioni unite per rimuovere le discordanze che si manifestino in una certa forma è connesso nel nostro ordinamento giudiziario a tutto il sistema della Corte di cassazione secondo il tipo francese. Imperocchè, non essendo vincolato il giudice di rinvio dal principio di dritto che diè causa al primo annullamento, resta la possibilità di una risoluzione contraria in grado di rinvio, e quindi di un secondo ricorso per gli stessi motivi, il quale va deciso a Sezioni unite, con l'effetto che rimanga fermata definitivamente la massima di diritto sul punto controverso.

Un congegno identico a questo non poteva trovar luogo negli ordinamenti dell'impero germanico, pei quali il Magistrato supremo, costituito sopra un tipo diverso, decide definitivamente con la prima sentenza il punto di diritto caduto in contestazione. Non dunque dal conflitto col giudice inferiore in un libero dibattito, non dalla insistenza delle parti con un secondo ricorso per gli stessi motivi, ma dalla natura stessa della controversia, dal convincimento dei giudici del Magistrato supremo in relazione ai precedenti della propria giurisprudenza, tolsero quelle leggi l'occasione per la riunione del collegio a Sezioni giunte. E fu quindi stabilito, che

ove non fosse accolta pacificamente dai giudicanti la massima altra volta proclamata, sia nella stessa sia in altra Sezione, ove sorgesse dubbio di potere andare in sentenza opposta, si rinviasse la decisione a Sezioni unite (1) non per dare alla sentenza maggior valore (che sarebbe impossibile), oltre quello comune di pronunciazione definitiva, ma perchè con l'indugio, col cresciuto numero di votanti, con la speciale solennità del giudizio fosse rimosso il pericolo di discordanze non giustificate da maturo consiglio.

Si pensò per poco se non fosse per avventura conveniente d'istituire tra noi qualche cosa di simile, come mezzo nuovo e straordinario di soluzione per le possibili discordanze tra la prima e la seconda Sezione penale della nostra Corte di cassazione; ma si scorre agevolmente che c'era intrinseca ripugnanza. Infatti, o le Sezioni riunite nella forma che sopra si è detto, avrebbero fin dal principio deciso nelle cause il punto di dritto caduto in contestazione, e ne sarebbe stato sconvolto il principio informatore del nostro sistema di cassazione, o la decisione più solenne sarebbe stata pari in valore giuridico a quelle delle Sezioni semplici, ed allora, in caso di secondo ricorso, dove si sarebbe trovato il giudice competente? Un ordinamento analogo

(1) § 137. Legge organica giudiziaria del 27 gennaio 1877. —
§ 29. Legge organica amministrativa del 5 luglio 1875.

ha potuto accogliersi bensì nella costituzione organica della nuova Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ma appunto perchè quella, come il supremo Tribunale giudiziario dell'impero germanico, e il supremo Tribunale amministrativo della Prussia, ferma, annullando, con la prima sentenza la massima di dritto contraria (1).

Io credo, o signori, che più della interpretazione del Codice penale, che in sostanza si rannoda alle parti migliori dei nostri Codici anteriori, e alle tradizioni scientifiche rispecchiate nella lunga e matura opera di preparazione, richiederà studio immediato e diligente l'attuazione della legge di coordinamento e di transizione tra il vecchio e il nuovo.

Uno de' problemi più difficili a risolvere, tolta la distinzione di crimini e delitti, era la determinazione delle competenze, e qui piacemi rilevare i concetti a cui si è informata la legge di coordinamento.

La distinzione più importante era nel segnare i confini tra la magistratura permanente e le Corti di assise, per discernere quali cause, oltre quelle d'indole politica, in cui l'intervento dei giurati è garentia costituzionale, richiedes-

(1) Art. 17 della legge sul Consiglio di Stato 31 marzo 1889 (art. 38 del testo unico).

sero per la loro gravità questa forma più solenne di giudizio, in corrispondenza delle norme organiche della legge stata fin oggi in vigore. Una delle condizioni precipue, o signori, per impedire possibilmente che il giurì traligni e si corrompa, è che non abbia il carico di un numero soverchio di giudizi, poichè altrimenti anche i buoni cittadini, e i meglio disposti, paurosi del danno di essere distratti troppo spesso e troppo lungamente da' loro affari, tenteranno ogni modo come sottrarsi al nobilissimo ma gravoso ufficio, sia nel momento della formazione delle liste de' giurati, sia nel tempo del servizio delle udienze col mezzo di ricuse di favore. Or l'articolo 440 della procedura penale, che provvedeva in parte a quello scopo con la facoltà del rinvio in date condizioni al giudice permanente, di cause che sarebbero andate altrimenti alla Corte d'assise, era stato oggetto di gravi obbiezioni, per quella anticipazione prematura della estimazione delle modalità de' fatti al di là del titolo del reato; pel vincolo soverchio imposto al magistrato di merito ne' suoi giudizi sui risultamenti della pubblica discussione orale; per l'esercizio troppo ampio di una facoltà, che, molte volte, poteva parere un arbitrio. Essendosi perciò abolito l'articolo 440, sono state attribuite alle Corti di assise, oltre le cause d'indole politica, per ragione di garanzia costituzionale, tutte le altre che pel titolo del reato avessero

una certa gravità, la quale si è desunta dal doppio criterio, sia del minimo della pena di reclusione o di detenzione non inferiore ai cinque anni, sia dal massimo superiore ai dieci anni, fatta eccezione pe' soli giudizi di bancarotta fraudolenta, in cui bisogna estimare per la competenza delle assise, se il caso sia *dei più gravi*. E con ciò sono lasciate al Tribunale sotto altra forma, ossia per norme fisse della legge, quelle cause a un dipresso che secondo le leggi anteriori sarebbero pervenute a quel Magistrato, alcune per competenza diretta e necessaria, altre per effetto di rinvio facoltativo.

La Sezione civile ha emesso 519 sentenze (1), di cui dieci per rinvio dalle Sezioni unite, dopo decisa la quistione di competenza.

De' ricorsi discussi in merito ne furono accolti in tutto o in parte 175, rigettati 265; e distinguendo, si ha che i ricorsi furono accolti nella proporzione di circa 36 per cento contro sentenze di Corte di appello, e di 49 per cento contro sentenze di Tribunali: la proporzione degli annullamenti è minore che negli anni scorsi.

(1) Seguendo, per le comparazioni, il sistema adottato in tutte le Relazioni del rimpianto Procuratore generale De Falco, le sentenze civili si sono computate secondo la data della pronunziazione, non della pubblicazione. Nei prospetti sommari allegati in fine del discorso si tien conto invece, secondo il sistema comune, della data della pubblicazione: di qui le differenze di cifre, che però non mutano le conclusioni.

Le Sezioni unite hanno pronunciato 38 sentenze per quistioni di competenza territoriale tra la Corte di cassazione di Roma e le altre del Regno; 92 per definizione di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, sia sotto forma di conflitto o di provocazione diretta per competenza a questa Corte suprema, sia per effetto di ricorso ordinario; 3 sentenze su ricorsi per incompetenza od eccesso di potere contro pronunciati di Tribunali speciali; e 6 sentenze per secondo ricorso dopo un primo annullamento. Di questo genere sono finora pervenuti a noi, dopo il 1° di aprile, 3 soli ricorsi per effetto dell'art. 8 dell'ultima legge che fu oggetto di discussione così vivace nei due rami del Parlamento.

Nel lavoro del civile i ricorsi sopravvenuti nell'anno superano di 39 quelli decisi, donde un lieve aumento sul numero anteriore delle pendenze.

Sciogliendo una riserva contenuta nel mio discorso inaugurale del passato anno, debbo dichiarare che nel 1889 la nostra Corte ha mantenuta ferma l'applicazione larga e senza distinzioni della massima che dice incompetente l'autorità giudiziaria su reclami in via possessoria contro atti di autorità della pubblica Amministrazione.

Il cittadino che abbia un dritto da riven-

dicare su cosa da altri posseduta non può farsi ragione da sè, altrimenti sarà reo di turbato possesso per esercizio illecito di autorità privata, ed avrà contro di sè i freni e le emende dell'azione possessoria. Ma per la pubblica Amministrazione, negli atti d'impero non di gestione patrimoniale, il dritto è ad un tempo potere pubblico, potere autonomo, che non ha bisogno del sussidio di altra autorità estranea pel suo esercizio. Laonde di rincontro a quegli atti non può essere quistione di possesso avente un valore a sè, ma bensì di esistenza o difetto della podestà messa in azione, del modo legittimo o illegittimo del suo esercizio, quistioni codeste proprie del giudizio petitorio. Nè la necessità dell'azione petitoria menoma le ragioni del privato, che abbia a dolersi d'ingiusta lesione patita, poichè, come ad esso non si può rimproverare di aver trascurato l'uso tempestivo del rimedio possessorio, non si può imporre l'obbligo di provare con istanza per rivendicazione un diritto di proprietà sulla cosa di cui gli fu tolto il possesso. Esso ha contro la pubblica Amministrazione un'azione diretta per dimostrare l'illegittimità dell'atto di autorità, l'eccesso di potere, e chiedere dal magistrato giudiziario il riconoscimento del dritto leso quale che siasi; e dell'obbligo conseguente di restaurarlo con la cosa o l'equivalente. Che se la pubblica Amministrazione non ottemperi alla decisione

giudiziaria, spetta ora al privato, per effetto della nuova legge, ricorso alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato (1).

E qui sento il dovere di continuare lo sviluppo della dottrina sui limiti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria toccando in particolare alcune quistioni che mettono questa in rapporto con gli ordini costituzionali.

Si disputò anni dietro (Finanze e Dino Dini), se potesse l'autorità giudiziaria conoscere, ed in che termini, della legalità della legge in quanto alla forma. Si assumeva che il testo di una legge doganale (30 maggio 1878), sanzionata dal Re e pubblicata nella raccolta ufficiale, contenesse una cifra di tariffa, sulla quale si erano supposti conformi, ma non erano, i voti della Camera e del Senato, sicchè la sanzione sovrana si sarebbe fondata sull'errore. La Corte di cassazione (2), pure accennando alla soluzione della quistione in genere, ritenne in concreto, che la competenza giudiziaria fosse certa nel caso controverso per la pubblicazione posteriore di altra legge (6 luglio 1883), che aveva confermata la cifra del testo pubblicato ufficialmente, sicchè spettava alla magistratura ordinaria il conoscere della

(1) Art. 25, n. 6, del testo unico del 2 giugno 1889.

(2) Sentenza Finanze e Dino Dini, 15 maggio-28 giugno 1886.

estensione della nuova legge e de' suoi effetti così sul passato che sul futuro.

Io non discuterò le specialità del caso singolo, che furono e potranno essere anche altra volta materia di requisitoria del Pubblico Ministero, ma intendo enunciare brevemente i principî direttivi della soluzione, quali a me apparvero fin dal primo momento che ebbi ad occuparmi dell'arduo tema.

Ufficio dell'autorità giudiziaria è applicare la legge ai casi speciali, ossia giudicare, non della legge, ma secondo la legge. Però dove la costituzione, com'è nel grande Stato federale di America, dovendo coordinare l'opera di diversi corpi legislativi autonomi, designa essa la materia propria della legislazione centrale comune, e quella riserbata alle legislazioni regionali, con una norma assoluta che limita l'autorità di tutte le leggi, il potere giudiziario ebbe modo di conseguire in una magistratura suprema custode dello Statuto, l'altissimo ufficio di giudicare della costituzionalità delle leggi. È questo un ordinamento di cui la grande sapienza è stata riconosciuta da tutti i pubblicisti, poichè se il giudizio di costituzionalità delle leggi fosse deferito ad un corpo politico, come esercizio di libero sindacato, e che fosse effettivo, non di pura apparenza come fu nel Senato del secondo Impero francese, in quel corpo politico sarebbe concentrata con un ufficio negativo la somma maggiore

de' pubblici poteri, a scapito ed impaccio degli organi destinati a deliberare ed operare.

In America l'autorità giudiziaria, com'è sua natura, conosce della costituzionalità della legge non di ufficio, in modo generale e diretto, ma bensì per provocazione delle parti interessate, in occasione di quelle controversie per lesione di diritto che sono la materia propria della competenza giudiziaria. Che se la massima costituzionale dichiarata dalla Corte suprema americana ha un valore quasi assoluto, al di là del caso deciso e delle parti in esso impegnate, ciò avviene non per contraddizione alle regole sulla estensione della cosa giudicata, ma bensì per l'autorità morale derivante dal fatto, che la interpretazione dello Statuto quale una volta fu proclamata non è mai revocata nei giudizi posteriori.

La grande costituzione americana è stata imitata da noi, per quanto era possibile in uno Stato unitario, essendo dato all'autorità giudiziaria, con un centro supremo nella Cassazione romana, il conoscere della costituzionalità degli atti del potere esecutivo. Non così in quanto agli atti del potere legislativo, poichè il concorso dei due rami del Parlamento con la sanzione reale valgono per noi a sciogliere costituzionalmente, con norma legislativa, qualunque questione d'interpretazione e di sviluppo dello Statuto.

Ma escluso il giudizio di costituzionalità della legge pel suo contenuto, potrebbe almeno la magistratura giudicarne la validità o nullità per la forma? È noto che fu questo il tema nel 1863 di un celebre congresso giuridico tedesco, ma a me non pare che le formole date per le soluzioni opposte, e specialmente per la media tra le due estreme, fossero così precise come ampie e dotte furono le discussioni con accompagnamento e séguito d'importanti pubblicazioni.

La teorica del Pubblico Ministero si riassume in questi termini. Quando il Magistrato è chiamato ad applicare la legge, deve conoscere se la legge esiste, e se trova che non esiste in fatto o per mancanza delle sue condizioni sostanziali costitutive, lo dichiara e respinge la domanda fondata sul presupposto di quel titolo. Così se si presenti come legge un decreto regio, un'ordinanza ministeriale fuori i limiti delle attribuzioni del potere esecutivo e senza una delegazione speciale del Parlamento, ovvero si presentino atti dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, o di entrambi, ma senza la sanzione sovrana, il Magistrato sentenzia che non c'è legge, e rifiuterà l'applicazione del precetto male invocato. Ma quando concorrono alla formazione della legge il Senato e la Camera dei deputati, sono nell'organismo di ciascuna di queste assemblee le garentie del regolare esplicamento

della funzione legislativa, e non v'è giudice superiore, salva la revisione indiretta che può spettare al Sovrano per la facoltà di accordare o negare il compimento della necessaria sanzione reale. Quando poi a sua volta il Re, per mandato che gli viene dallo Statuto, di rincontro al testo a lui presentato come il prodotto delle deliberazioni parlamentari, ritenuta la regolarità degli atti e la conformità dei voti delle due Camere, sanziona e promulga quel testo, e lo pubblica nella raccolta ufficiale, l'esistenza della legge è posta da quel momento, sicchè non più di esistenza, ma dovrebbe disputarsi di validità o nullità della legge. Però siffatta disputa trascenderebbe i confini della competenza giudiziaria, che non ha podestà di sindacato sull'esercizio della funzione legislativa.

Quella podestà, inammissibile in dritto, sarebbe, se esistesse, esiziale nella pratica. Imperocchè dalla forma esterna della legge può ciascuno verificare le condizioni necessarie alla sua esistenza, ma l'ammissibilità del dubbio sulle condizioni intrinseche di validità, infirmerebbe nella radice l'autorità di tutte le leggi, distruggerebbe la certezza de' dritti, e potrebbe condurre alla conclusione che venissero a mancare rapporti giuridici creati sotto la fede del testo pubblicato, riconosciuto ed applicato come legge anche per anni ed anni.

Oltre la garentia costituzionale del regime parlamentare evvi pei nostri ordinamenti, contro un atto politico del Governo, ricorso in via giurisdizionale per violazione di legge? Una opinione molto autorevole avrebbe voluto, anche fuori della cerchia de' dritti, in quella degli interessi affidati alla tutela amministrativa, concesso il reclamo per violazione di legge alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Prevalse ed a ragione, secondo me, la opinione opposta, poichè, tolta la condizione del dritto leso, quale che sia il titolo del sindacato sull'atto del Governo, sarebbe sempre, in materia politica, funzione di sindacato politico, incompatibile con la natura di un corpo costituito come organo e sussidio del Governo, principalmente per via di consultazioni, e straordinariamente per dare garentie di giustizia coi modi e gli effetti della discussione e della decisione, in certi casi di provvedimenti amministrativi di speciale importanza. Ma quando c'è lesione di dritto, l'atto, sia pure d'indole politica, entra nel campo commesso alla custodia dell'autorità giudiziaria, la cui competenza è di regola riconosciuta e confermata da quegli stessi casi che hanno l'apparenza di eccezione.

Uno di questi casi, che chiude forse il più grave problema dato a decidere alla Corte di cassazione di Roma, è quando in materia da regularsi per legge si provveda per urgenza,

sotto la responsabilità de' Ministri con decreto reale, aggiunta la clausola espressa che l'atto sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento, ma dandogli esecuzione immediata pur nell'intervallo fino al compimento della procedura statutaria occorrente per la formazione della legge. Di rincontro ad un atto di tal fatta quali sono le attribuzioni dell'autorità giudiziaria? E si noti che il caso è ben diverso dall'altro in cui il Governo provveda da sè, attribuendosi un'autorità assoluta che non gli compete, in materia che per sua natura vada regolata con legge, perchè allora, se v'è lesione di dritto, la competenza giudiziaria è evidente per violazione dello Statuto; massima che questa Corte suprema ha proclamato sempre senza esitazione in tutte le sue sentenze.

Diè causa alla controversia più su enunciata un reale decreto 25 dicembre 1862, che allo scadere del termine fino al quale era stata autorizzata per legge (1) l'applicazione delle regie patenti sarde sugli alloggi militari in alcune regioni ove non imperavano, prorogò quel termine fino alla promulgazione di una legge comune a tutto il Regno, ed aggiunse un articolo espresso che il decreto sarebbe stato sottoposto al Parlamento per convertirsi in legge. Però approvati successivamente dal Parlamento più bi-

(1) Leggi 4 agosto 1861 e 27 luglio 1862.

lanci del Ministero della guerra, formulati in modo da presupporre l'esecuzione di quel decreto, il Governo si tenne contento a questa che gli parve adesione implicita, ed il decreto non è stato convertito in legge. Sorta disputa per la sua applicazione tra il comune d'Empoli ed alcuni cittadini, questi rifiutarono il pagamento di spese per alloggi da rinfrancare, opposero l'illegalità del decreto, e fecero ricorso all'autorità giudiziaria.

La nostra Corte di cassazione, di accordo con le conclusioni del Pubblico Ministero, ritenne questi principî (1). L'autorità giudiziaria è competente a conoscere se lo Statuto italiano interdice al Governo la podestà di provvedere per motivi di urgenza, in materia che richiederebbe una legge, con decreto reale da eseguirsi immediatamente, ma condizionato all'obbligo di sottoporlo all'approvazione del Parlamento.

E disse che non esiste questo divieto:

Perchè possono sorgere bisogni impreveduti ed imprevedibili, che comandano provvedimenti immediati sotto pena, per l'indugio, di danni irreparabili, e lo Statuto non può in questi casi condannare all'inazione il potere esecutivo responsabile. In altri termini, vi sono de' casi in cui (come disse la sentenza con frase meri-

(1) Sentenza 27 novembre 1888, Ministero della Guerra-Comune di Empoli e Del Vivo.

tamente lodata) una invincibile necessità di fatto diventa suprema ragione di dritto.

Perchè lo Statuto non è soltanto nella lettera morta, ma nello spirito che l'informa, e nel comento che ne fece la tradizione della pratica parlamentare, come avvenne per l'art. 1 dello Statuto nostro. Ora anche l'art. 6 ha avuto il suo comento autorevole in ciò, che il Governo più volte, anzi in materie daziarie frequentemente, ha fatto uso di quel potere straordinario, e il Parlamento ha sempre riconosciuto che fosse esercizio di potere legittimo, non atto arbitrario ed abusivo, non violazione dello Statuto.

Perchè quella necessità nascente dalla natura delle cose s'impone vittoriosamente, e perciò la facoltà di provvedimenti straordinari è riconosciuta espressamente o di fatto nella maggior parte degli Stati costituzionali, non esclusa l'Inghilterra.

Ma, ammessa in genere l'esistenza di quella podestà, sorge l'altro quesito più delicato e difficile. Era davvero il caso di grave necessità da non potersi vincere altrimenti? L'uso di quella facoltà straordinaria fu fatto opportunamente? È scorso il tempo entro il quale il decreto avrebbe dovuto essere presentato alle Camere per convertirsi in legge, pur tenuto conto degli atti parlamentari di adesione tacita od implicita? E qui la Corte suprema ha risposto che codesto è giudizio di estimazione, che forma parte inte-

grante della funzione legislativa, e perciò sfugge alla competenza giudiziaria, che altrimenti invaderebbe il campo riservato esclusivamente all'autorità del Parlamento.

Però questa garentia del sindacato parlamentare è sembrata ad alcuni insufficiente, e si è invocata la garentia giudiziaria con un sentimento di fiducia, che ci onora, ma che non deve sedurci. Pure ammettendo le due proposizioni della sentenza della Corte suprema enunciate di sopra, s'impugnano le conseguenze e si dice, che dinanzi all'autorità giudiziaria debba aversi come non esistente l'atto provvisorio di provvedimento straordinario da convertirsi in legge, fino a che non diventi legge effettiva con la sanzione e promulgazione nelle forme ordinarie. Ma, o ci inganniamo, o questa soluzione racchiude in sè una intrinseca contraddizione. Se una invincibile necessità di fatto può diventar suprema ragione di diritto, l'atto del potere responsabile che rende esecutiva ed obbligatoria quella regola di diritto durante l'impero della necessità, come potrebbe dirsi dall'autorità giudiziaria violazione di diritto?

Quella necessità è proprio relativa all'intervallo fino al compimento della procedura comune richiesta per la formazione della legge, sicchè negare efficacia al provvedimento in questo periodo è sconoscere in tutto la sua ragione di essere, che pur si era ammessa in astratto.

Nè vale il dire che si vogliono limitati soltanto gli effetti rapporto all'autorità giudiziaria, poichè questa limitazione importa che l'esecuzione del provvedimento, perduto il carattere di esercizio di diritto, non sia più che uso illegittimo della forza.

Applicando quella soluzione a' decreti per l'esecuzione immediata di nuove tasse doganali imposte per decreto da approvarsi per legge, l'autorità giudiziaria dovrebbe dichiarare atto arbitrario e colpevole quello del doganiere che si oppone, anche con le armi, alla introduzione della merce se non si paghi il nuovo dazio, e costringe in tal modo al pagamento di tassa non dovuta ancora per legge.

Questi poteri straordinari, o signori, che nessuno può disconoscere, hanno sempre in sè qualche cosa d'indefinito e di indefinibile, e per ciò non si osa disciplinarli per legge, segnandone almeno i limiti, i modi, le condizioni. Una legge siffatta (che fu oggetto in Inghilterra di promessa non mai adempiuta, e di qualche tentativo molto incompleto di qualche costituzione di Stati germanici), oltre alla grande difficoltà di ben formularla, si chiarirebbe in atto inopportuna, rendendo più frequenti, per la sicurezza acquistata, atti eccezionali, che tali debbono rimanere, e perciò rarissimi, sotto il peso di una grande responsabilità.

L'autorità giudiziaria non abdica i suoi po-

teri, ma non può non avere fiducia che anche il Parlamento sia geloso de' suoi, e che non manchi all'esercizio di quel sindacato, che è perenne ed altissima delle sue attribuzioni per tutti gli atti che hanno rapporto alla sua funzione legislativa.

Nel solo caso di atti in mala fede per attentare allo Statuto ed ai diritti da quello garantiti; di atti nei quali la clausola del rinvio al Parlamento per la conversione in legge fosse scritta non per essere eseguita, ma come pretesto per dare alla esecuzione immediata apparenza di legalità, in tal caso io dico che l'autorità giudiziaria deciderebbe competentemente liberando la realtà dall'involucro di forme mendaci, negando, per mancanza delle condizioni sostanziali costitutive, l'esistenza del provvedimento straordinario da dover rispettare, e riconducendo così il diritto alle norme comuni. Ma questi fatti non avvengono d'ordinario che alla vigilia di una rivoluzione, quando anche le sentenze de' magistrati possono diventare armi di giusta guerra.

Torniamo all'Italia da queste ipotesi per fortuna a noi ignote, e plaudiamo le istituzioni liberali che si vanno creando e sviluppando di giorno in giorno.

Sulle frontiere della competenza giudiziaria, come complemento di giustizia negli ordini amministrativi, è già costituita per legge, e sederà

tra breve, con garentia di pubblico dibattimento orale, e con podestà di decisione definitiva, quella Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, di cui nel mio discorso inaugurale del passato anno esposi il concetto informatore e le relazioni con la nostra Corte di cassazione.

Oggi son lieto di poter rilevare, a così poca distanza, come si sia avverata la fiducia da me espressa che sorgesse presto l'occasione di vedere ampliata, completata quella enumerazione specifica d'interessi più gravi, da sottoporsi per reclamo anche nel merito alla decisione del Consiglio di Stato, e di cui solo il primo germe fecondo era deposto nel progetto, che diventò legge il 31 marzo 1889. Volendo costituire anche per le sfere inferiori, nell'ambito della provincia, un conforme ordinamento di giustizia amministrativa, sentì il Governo la necessità di procedere ad una rassegna di tutte le nostre leggi amministrative, per discernervi distintamente quei rapporti giuridici, quei gruppi d'interessi analoghi alla norma assunta per le disposizioni sul Consiglio di Stato. Dopo di che fu facile raggruppare le materie in due ordini divisi con questo criterio direttivo.

Se si tratti d'interessi chiusi nei limiti di una provincia, e ne' quali non sia stata già esercitata l'autorità del Governo, sia direttamente, sia per mezzo del prefetto, segua sul luogo, tanto più agevolmente e prontamente,

l'istruzione e la decisione con forme speciali di garentia giurisdizionale; gli altri casi d'interessi nazionali o interprovinciali, o pe' quali fin dai primi provvedimenti dovè essere impegnata l'autorità centrale, vadano direttamente alla quarta sezione del Consiglio di Stato, per la cui giurisdizione resta così completata quella prima enumerazione contenuta nell'ultima legge, che avrebbe dovuto dirsi assai monca e difettiva, se non fosse stata fatta quasi in via preparatoria ed embrionale.

Il progetto del Governo sulla giustizia amministrativa, già due volte votato dal Senato con emendamenti deliberati di accordo, informandosi a quel concetto, tende a conferire alle nuove funzioni del Consiglio di Stato una estensione, una coerenza, una unità, che meglio ne farà rilevare il valore. Ed io augurando al progetto che arrivi subito in porto, saluto l'altissimo Consesso, che con l'opera quotidiana delle sue dotte consultazioni indirizza tanta parte della pubblica amministrazione, che resse appositamente, per anni non pochi, con rigide norme, nel primo passaggio degli ordini vecchi ai nuovi dell'Italia risorta, i limiti giurisdizionali tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa.

Io saluto con gioia l'inizio di questa sua nuova vita, che l'avvicinerà sempre più a noi, senza possibilità di conflitto, l'esercizio delle sue nuove funzioni che avranno l'impulso e la

guida nell'uomo eminente, che, raccogliendo e sviluppando il concetto emerso già nelle discussioni parlamentari sulla legge del 1865 (1), primo fece tra noi queste materie oggetto di studi profondi.

Prima di prendere commiato io guardo intorno con compiacenza i valorosi colleghi venuti a noi da tutte le parti del Regno per fondere le tradizioni regionali nell'unità di una giurisprudenza nazionale, ma veggo con dolore alcuni seggi vuoti di cari compagni tolti a noi durante l'anno or caduto. Noi seguiremo coi nostri voti ed augurî gl'illustri consiglieri Majelli e De Marinis, che porteranno alto il nome della Cassazione romana andando a capo delle Corti di appello di Cagliari e di Catania. Possiamo stringere ancora la mano al venerando consigliere Santelli, che per la legge dell'età si è ritratto, coi ben meritati onori di un grado superiore, nella vita privata, lasciando a noi dolce ricordanza del suo carattere e della sua dottrina. Siamo ancora legati di vivo affetto al consigliere Giacinto Troysi, che rigido con sè nell'adempimento dell'ufficio, credè suo dovere per mal ferma salute di chiedere il riposo, e lo

(1) In quella discussione gli onorevoli Rattazzi, Cordova e Crispi (attuale presidente del Consiglio) insistettero vivamente su ciò, che nelle materie non deferite per la nuova legge all'autorità giudiziaria, si sarebbero perdute le garanzie accordate dalle leggi anteriori.

ebbe anch'esso con gli onori di primo presidente di Corte di appello. È presso di noi, se non con noi, il chiaro consigliere Ellero, che il Consiglio di Stato ci ha rapito or ora. Ma dolorosissima e cagione di universale compianto fu la perdita irrevocabile e tanto immatura de' consiglieri Cuzzocrea e Pomodoro, dotti, operosi, caduti nel vigore degli anni, alla vigilia di questa nostra festa patriottica e domestica. Ed anche ieri un nuovo lutto per la fine improvvisa del consigliere Basile, energico nell'amministrazione della giustizia come già nelle lotte per la libertà. In pochi mesi fu tolto a noi dal Consiglio di Stato, e ad entrambi i collegi dalla morte.

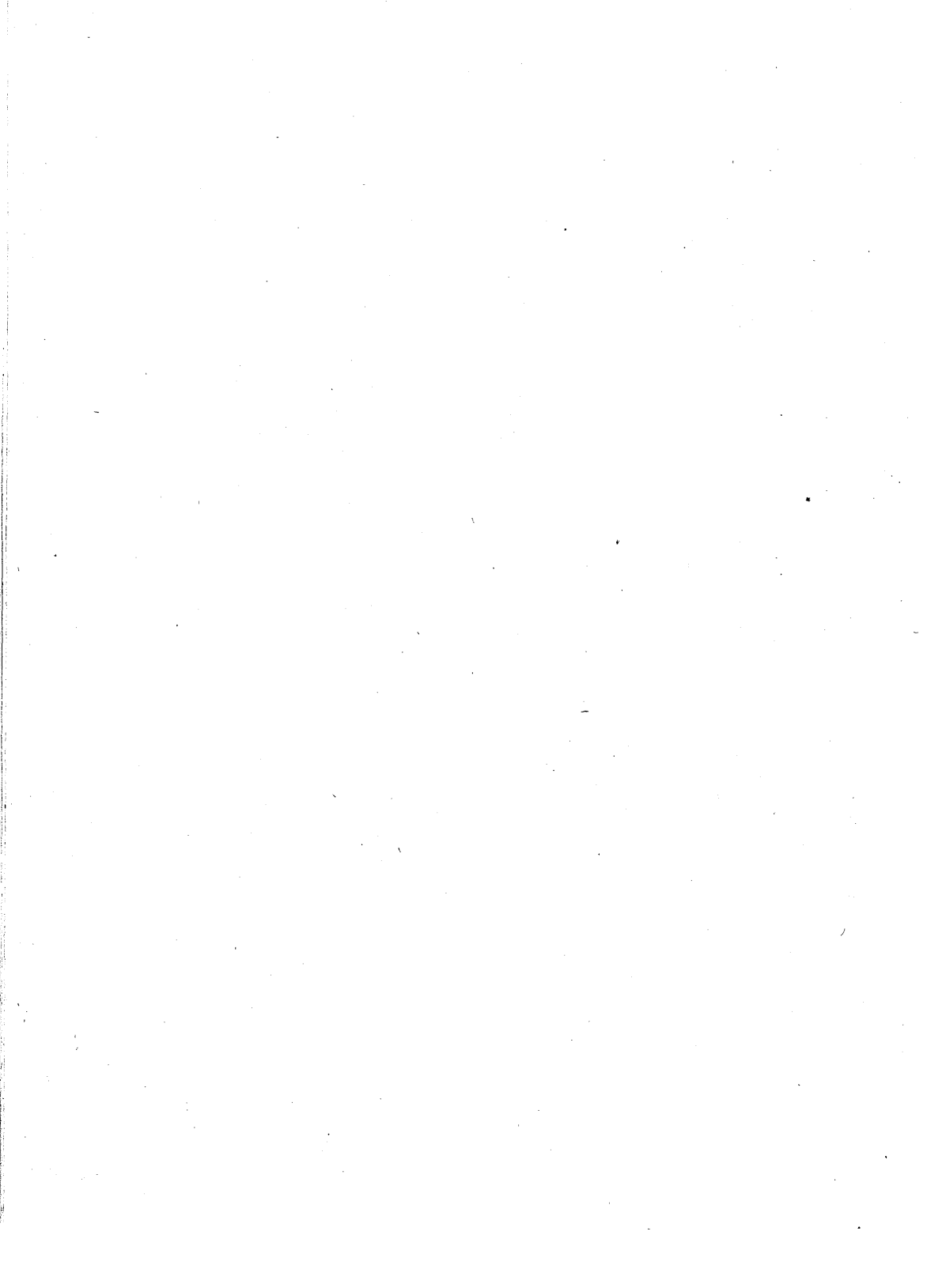
Volgendo l'occhio più indietro, quante figure ci riappariscono innanzi, che il tempo non ha coperto di oblio! Tipi venerandi delle diverse scuole giuridiche italiane, come il Nicolai col Luciani, il Merello, il Massari col Tosi, il Bruni, il Pasella; campioni valenti caduti in verde età, come il Venzi, il Gullì, il Castelli; anime candide per cui la sapienza era culto amoroso e trepido della giustizia, quasi a divinità gelosa che vuole l'uomo tutto a sè, come l'Elena, il Castiglioni, il Pestalozza, e ingegni vivi ed acuti dalle risoluzioni pronte e sicure, come il Chirico; patrioti venuti a noi dall'esilio patito per la libertà, come il De Donno; uomini provati in alti uffici come il Ferreri; scrittori insigni come il Pacifici Mazzoni e il Casorati; veterani viventi

ancora in onorato riposo come il Mottola e il Guglielmotti. Ed a capo di tutti, quei due sommi, illustrazione della magistratura italiana e nostro vanto, Giovanni De Falco e Matteo Pescatore — inchiniamoci reverenti.

La Corte di cassazione di Roma aggrandita manterrà le sue tradizioni, sviluppandole e arricchendole di nuovi acquisti com'è legge di tutte le evoluzioni sì nel morale come nel fisico. La fiaccola portata fin qui non ingloriosamente è consegnata ai nuovi venuti, ed io la veggo sollevata in alto passare di mano in mano, acciò non si lasci spegnere.

Et quasi cursores vitae lampada tradunt.

Erede di un assiduo lavoro di poco meno che tre lustri, auspice di un avvenire fecondo, inauguriamo, in nome del Re e della legge, in nome della patria e della giustizia, l'anno 1890.



PROSPETTI STATISTICI SOMMARI

PARTE PRIMA. - *Affari civili.*

I.

Comprende i ricorsi alla Sezione civile per qualunque materia, di competenza comune o speciale della Corte di cassazione di Roma, avverso sentenze di autorità giudiziarie poste nel distretto della detta Corte.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1888	N.	350
sopravvenuti nell'anno 1889		309

Esito dei ricorsi esauriti:

con rinvio per competenza speciale alla Corte di cassazione di Roma	N.	»
per recesso		23
con dichiarazione d'inammissibilità		6
con rigetto		182
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata	»	
cassazione con rinvio.		84
» senza rinvio.		3
ricorsi pendenti alla fine del 1889		361
numero dei controricorsi presentati		79

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione:

entro 8 giorni	N.	6
» 15 »		36
» 20 »		51
» un mese		92
dopo un mese		113

Durata delle cause decise in cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi	N.	13
da più di tre a sei mesi		52
» di sei mesi ad un anno		112
» di uno a due anni		95
» di due a tre anni		23
oltre tre anni		3

II.

Comprende i ricorsi alla Sezione civile avverso sentenze d'autorità giudiziarie poste fuori il distretto della Corte di cassazione di Roma, e quindi per le sole materie di competenza speciale di detta Corte.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1888	N.	36
sopravvenuti nel 1889		229

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso	N.	19
con dichiarazione d'inammissibilità		18
con rigetto		100
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata	»	
cassazione con rinvio		83
» senza rinvio		2
ricorsi pendenti alla fine dell'anno 1889	»	
numero dei controricorsi presentati		31

Termini nei quali furono pubblicate dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione:

entro 8 giorni	N.	5
» 15 »		37
» 20 »		52
» un mese		58
dopo un mese		70

Durata delle cause decise in cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi	N.	10
da più di tre a sei mesi		31
» di sei mesi ad un anno		82
» di un anno a due anni		84
» di due a tre anni		13
oltre tre anni		2

III.

Ricorsi alle Sezioni unite in materia di competenza e di conflitti.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1888	N.	24
sopravvenuti nell'anno 1889		146
per dichiarazione di competenza riguardante materie deferite alla cognizione esclusiva della Cassazione di Roma		75
per conflitti tra autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti di cassazione e tra le Corti medesime	»	
per conflitti tra tribunali ordinari e speciali	»	
per conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa . . .		92
che impugnavano sentenze di giurisdizioni speciali per ragione di competenza od eccesso di potere		3

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso		4
con sentenza		114
ricorsi pendenti alla fine dell'anno 1889		52

IV.

*Ricorsi alle Sezioni unite per gli stessi motivi che dettero luogo
ad un primo annullamento.*

pendenti al 31 dicembre 1888	N.	11
sopravvenuti nel 1889		5

Decisi:

con rigetto	»	
con cassazione		9

PARTE SECONDA. - *Affari penali.*

I.

Sezione penale unica.

(Dal 1° gennaio al 31 marzo 1889).

Ricorsi:

rimasti pendenti al 31 dicembre 1888	N.	554
sopravvenuti nel 1° trimestre 1889		556
esauriti nel 1° trimestre 1889	»	—
		<u>1,110</u>

Senza discussione dei motivi:

per rinvio alla Corte di cassazione di Roma per compe-		
tenza (1)	N.	»
per recesso dal ricorso		24
per estinzione dell'azione penale		3
per inammissibilità del ricorso		155
		— 182

Con discussione dei motivi contro sentenze di

Pretori, con rigetto	N.	40
con annullamento		27
Tribunali, con rigetto		135
con annullamento		42
Corti d'appello, con rigetto		155
con annullamento		17
Sezione d'accusa, con rigetto		1
con annullamento		»
Corti d'assise, con rigetto		101
con annullamento		8
		— 526
		<u>708</u>

(1) Questi rinvii fatti dalle altre Corti di cassazione nel 1889 esaurivano il giudizio. Nella Corte di cassazione di Roma fecero parte invece delle sentenze a sezioni unite per la competenza, ed ebbero quindi il seguito de' giudizi di merito.

Ricorsi:

rimasti pendenti al 1° aprile 1889, giorno in cui andò in vigore
la Cassazione unica penale N. 391
dei quali N. 91 restarono di competenza della prima Sezione,
» 300 passarono alla seconda Sezione.

Durata del giudizio dalla data della sentenza im-
pugnata:

non oltre 6 mesi	N. 654
da 6 mesi ad un 1 anno	53
da 1 anno a 2 anni	1
	N. 208

II.

Prima Sezione penale.

(Dal 1° aprile al 31 dicembre 1889).

Ricorsi:

pendenti il 1° aprile 1889	N. 91
sopravvenuti dal 1° aprile al 31 dicembre 1889	1,572
	N. 1,663

Esauriti nel detto periodo di tempo:

senza discussione dei motivi	N. »
per recesso dal ricorso	36
per estinzione dell'azione penale	2
per inammissibilità del ricorso	379

Con discussione dei motivi contro sentenze di

Sezione d'accusa, con rigetto	N. 22
con annullamento	3
Corti d'assise, con rigetto	731
con annullamento	52
	1,225
Ricorsi rimasti pendenti	N. 438

Durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata:

non oltre 6 mesi	N.	1,219
da più di 6 mesi ad 1 anno		4
da 1 anno a 2 due anni		2

Conflitti ed altre questioni di competenza:

rimasti pendenti al 31 dicembre 1888	N.	6
sopravvenuti nell'anno 1889		159
	Totale	N. 165
Esauriti nell'anno 1889		146
Rimasti pendenti il 31 dicembre 1889	N.	19

Giudizi di revisione:

rimasti pendenti il 31 dicembre 1888	N.	»
sopravvenuti nell'anno 1889		1
Esauriti nell'anno 1889 (con dichiarazione non essere il caso di revisione)	N.	1

Domande di rimessione:

rimaste pendenti il 31 dicembre 1888	N.	»
sopravvenute nell'anno 1889		17
Esaurite nell'anno 1889	N.	17

III.

Seconda sezione penale.

(Dal 1° aprile al 31 dicembre 1889).

Ricorsi:

avuti dalla prima Sezione il 1° aprile 1889	N.	300
sopravvenuti nell'anno 1889		5,041

Esauriti nell'anno 1889.

Senza discussione de' motivi:

per rinvio alla Corte di cassazione di Roma per competenza N.	»
per recesso del ricorso, per estinzione dell'azione penale . .	129
per inammissibilità del ricorso	1,980

Con discussione de' motivi contro sentenze di

Pretori, con rigetto	N.	228
con annullamento		61
Tribunali, con rigetto		750
con annullamento		130
Corti d'appello, con rigetto		1,004
con annullamento		76
Sezione di accusa, con rigetto		1
con annullamento		»
Corti di assise, con rigetto		»
con annullamento		»
Ricorsi rimasti pendenti	N.	954

Durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata:

non oltre 3 mesi	N.	415
da più di 3 mesi ad 1 anno		3,943
da più di 1 anno a 2 anni		»
oltre 2 anni		»

